

PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 728 DEL 29/06/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE LOCALIZZATO IN VIA BORGO E ALLO SCARICO NEL FIUME BACCHIGLIONE IN COMUNE DI MONTEGALDA. DITTA: VIACQUA S.P.A.

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 128/acqua/2016 del 06/07/2016 prot. 47098/2016, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in via Borgo loc. Colzè, in comune di Montegalda (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A. con nota n. 8837 del 09.07.2019, un anno prima della scadenza come previsto dall'art. 124 c.8 del D. Lgs. n. 152/2006, registrata al protocollo provinciale n. 37720 in data 09.07.2019;

Considerato che Arpav ha trasmesso il 30.01.2020 (agli atti con prot. n. 4685 del 31.01.2020) il Rapporto Tecnico effettuato a seguito del sopralluogo all'impianto in oggetto in data 23.07.2019 per il controllo tecnico, analitico, documentale e gestionale dal quale risulta che non sono emerse non conformità, ma sono presenti alcune criticità quali:

- la presenza di cappello di fango nel pozzetto di ricircolo fanghi;
- bassi rendimenti per quanto riguarda la rimozione di azoto e fosforo totali, peggiorati nell'anno 2018 rispetto al 2017;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 14491 del 03.04.2020 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio della rete fognaria mista, ha potenzialità di collaudo paria a **700 A.E.** ed è costituito dalle seguenti sezioni;

Linea acque

- By pass
- Sollevamento con due elettropompe che lavorano in alternanza;
- Grigliatura fine;
- Predenitrificazione;
- Ossidazione biologica a fanghi attivi (biomassa sospesa);
- Sedimentazione secondaria statica in vasca circolare con carroponte e scum box;
- Scarico;

Linea fanghi

- Ricircolo dei fanghi;
- Ispessitore statico dei fanghi di supero in due vasche;

Dato atto che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano "Longare" – cod. 23041 – con un carico inquinato generato pari a 4790 A.E. e pertanto essendo un agglomerato con meno di 10.000 A.E. non è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Preso atto che l'impianto di trattamento di acque reflue in oggetto ha una potenzialità pari a 700 A.E. quindi inferiore a 2000 A.E., in base all'art. 18 del P.T.A. ricade nella Zona di protezione omogenea di Pianura a Bassa Densità Insediativa per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E., essendo sopra tale soglia S è quindi *soggetto al rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 1 Colonna A all'Allegato A delle N.T.A. della DCR 107/2009 (PTA)*;

Atteso che in relazione al Piano di Tutela delle Acque:

- l'impianto è conforme a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 22;
- l'art. 22 c. 12 prevede l'obbligo di tenuta di un quaderno di manutenzione dell'impianto;
- l'art. 26 c. 9 prevede *"per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/2006"*;

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di *"Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"*;

Preso atto che la citata delibera, al punto 7 dell'All. A, prevede di continuare ad applicare il modulo B 2.4 di cui alla circolare 35/86, che detta tempi e parametri delle analisi di autocontrollo che i gestori degli impianti di depurazione devono fare ai sensi dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All.5 parte terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale, al fine di una verifica complessiva della funzionalità dell'impianto;

Visti :

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;
- la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;
- le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;
- le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;
- gli artt. 19 sulle competenze della Provincia e 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630).

Visto il Decreto del Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Viacqua S.p.A.** all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in **via Borgo Loc. Colzè** con potenzialità pari a **700 A.E.** e allo scarico nel Fiume Bacchiglione in **Comune di Montegalda (VI)**, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e del quaderno di registrazione delle analisi;
 - b) Il Gestore dovrà effettuare le analisi, con la relativa frequenza ivi dettata come previsto dal modulo B 2.4 della circolare n. 35 del 04.06.1986 e riconfermata dal punto 7 dell'All. A alla DGRV n. 578/2011;
 - c) La ditta dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello stesso, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli stessi;
 - d) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia ed Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012, in particolare **nella relazione per l'anno 2020 dovrà dare riscontro alle criticità segnalate da ARPAV e riportate in premessa**;

2. **di avvertire** che:

- a) **lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tabella 1 colonna A all'Allegato 1 delle N.T.A. del P.T.A.;**
- b) il presente provvedimento ha validità **dal 11.07.2020 al 10.07.2024** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- c) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- d) l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane (art. 20 c.14 del P.T.A.) ;
- e) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

3. **di informare** che:

- a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;
 - b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.
4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua S.p.A., al Comune di Montegalda, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Vicenza e alla Regione del Veneto – U. O. del Genio Civile di Vicenza (VI);
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 29/06/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio